

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori	50
5-03051 Centemero: Chiarimenti in ordine alla possibilità per le ONLUS di usufruire delle opzioni per la cessione dei crediti o per lo sconto in fattura in caso di variazioni della CILA	50
5-03050 Congedo: Iniziative volte a impedire lo spostamento degli utili nei Paesi a fiscalità agevolata da parte dei principali gruppi mondiali della <i>web economy</i>	51
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	59
5-03052 Merola: Disciplina del finanziamento del 5 per mille, con particolare riferimento alla fissazione di un tetto massimo di risorse destinabili al riparto	51
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	61
5-03054 Fenu: Inclusione delle « forniture a piè d'opera » nel calcolo relativo allo stato di avanzamento dei lavori in materia di cessione del credito e dello sconto in fattura	51
5-03053 Lovecchio: Soggetti esclusi dal credito d'imposta destinato a strutture produttive del Mezzogiorno, con particolare riferimento al settore delle infrastrutture	51
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	62
SEDE CONSULTIVA:	
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027. C. 2112-bis Governo (Relazione alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	52

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 31 ottobre 2024. — Presidenza del vicepresidente Giorgio LOVECCHIO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta comincia alle 10.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

Per quanto riguarda le modalità di svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata, ricorda che il presentatore di ciascuna interrogazione ha facoltà di illustrarla per un minuto, che al rappresentante del Governo sono riservati tre minuti per la risposta e che il presentatore ha diritto di replica per due minuti.

5-03051 Centemero: Chiarimenti in ordine alla possibilità per le ONLUS di usufruire delle opzioni per la cessione dei crediti o per lo sconto in fattura in caso di variazioni della CILA.

La sottosegretaria Lucia ALBANO rappresenta la necessità del Governo di effet-

tuare ulteriori approfondimenti sull'interrogazione in titolo. Chiede pertanto di differire la risposta ad altra seduta, allo scopo di svolgere la necessaria attività istruttoria.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), in qualità di cofirmataria, manifesta la disponibilità dei presentatori ad attendere lo svolgimento dell'ulteriore attività istruttoria da parte dell'Esecutivo.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, avverte che, alla luce della richiesta in tal senso avanzata dalla rappresentante del Governo, e concordi i presentatori, l'interrogazione in titolo sarà svolta in altra seduta.

5-03050 Congedo: Iniziative volte a impedire lo spostamento degli utili nei Paesi a fiscalità agevolata da parte dei principali gruppi mondiali della *web economy*.

Saverio CONGEDO (FDI) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Lucia ALBANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Saverio CONGEDO (FDI), replicando, ringrazia l'Esecutivo per la risposta puntuale e completa, che dà conto della presenza, nell'ordinamento nazionale, di strumenti normativi idonei al contrasto dei richiamati fenomeni fraudolenti. Sottolinea, in ogni caso, l'importanza di una effettiva implementazione, da parte di tutti gli Stati membri dell'Unione europea, di misure intese a contrastare il fenomeno dell'erosione fiscale a livello globale.

5-03052 Merola: Disciplina del finanziamento del 5 per mille, con particolare riferimento alla fissazione di un tetto massimo di risorse destinabili al riparto.

Virginio MEROLA (PD-IDP) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Lucia ALBANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Virginio MEROLA (PD-IDP), replicando, rileva come dalla risposta del Governo emerga un'apertura alle auspiccate prospettive di modifica della disciplina in questione. Ritiene che, al pari di altre materie particolarmente rilevanti, anche sul finanziamento del 5 per mille le forze politiche debbano trovare ampia convergenza. Si riserva pertanto di presentare le opportune proposte normative, anche in occasione dell'esame parlamentare del disegno di legge di bilancio, al fine di pervenire a una soluzione il più possibile condivisa sul punto.

5-03054 Fenu: Inclusione delle « forniture a piè d'opera » nel calcolo relativo allo stato di avanzamento dei lavori in materia di cessione del credito e dello sconto in fattura.

La sottosegretaria Lucia ALBANO afferma che sono ancora in corso approfondimenti sull'interrogazione in titolo, motivati – tra l'altro – dalla necessità di interloquire con altri Ministeri. Chiede pertanto di differire la risposta alla prossima seduta utile.

Agostino SANTILLO (M5S), in qualità di cofirmatario, sottolinea preliminarmente l'importanza della tematica affrontata dall'interrogazione in titolo. Auspica quindi che l'attività istruttoria in corso possa condurre a una risposta esaustiva da parte del Governo.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, avverte che, alla luce della richiesta in tal senso avanzata dalla rappresentante del Governo, e concordi i presentatori, l'interrogazione in titolo sarà svolta in altra seduta.

5-03053 Lovecchio: Soggetti esclusi dal credito d'imposta destinato a strutture produttive del Mezzo-

giorno, con particolare riferimento al settore delle infrastrutture.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, illustra, in qualità di firmatario, l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Lucia ALBANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, replicando in qualità di firmatario, rileva la necessità di attendere gli opportuni chiarimenti da parte della Commissione europea.

Dichiara quindi concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 10.30.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 31 ottobre 2024. — Presidenza del vicepresidente Giorgio LOVECCHIO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027.

C. 2112-bis Governo.

(Relazione alla V Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La seduta comincia alle 10.30.

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, avverte che la Commissione è chiamata oggi a esaminare il disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027 (C. 2112-bis Governo), ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, per le parti di propria competenza.

Avverte inoltre che, per prassi, la pubblicità dei lavori delle sedute in sede consultiva per l'esame di disegni di legge di

bilancio è assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Ricorda che il disegno di legge di bilancio è composto di due sezioni: nella prima sono riportate le disposizioni in materia di entrata e di spesa aventi ad oggetto misure quantitative funzionali a realizzare gli obiettivi di finanza pubblica; nella seconda sono invece indicate le previsioni di entrata e di spesa, espresse in termini di competenza e di cassa, formate sulla base della legislazione vigente, apportando a tali previsioni le variazioni derivanti dalle disposizioni della citata prima sezione, alle quali è assicurata autonoma evidenza contabile.

Evidenzia che l'esame si concluderà con l'approvazione di una relazione sulle parti di competenza del disegno di legge di bilancio e con la nomina di un relatore. Potranno essere presentate relazioni di minoranza. La relazione approvata dalla Commissione e le eventuali relazioni di minoranza saranno trasmesse alla Commissione Bilancio. I relatori (per la maggioranza e di minoranza) potranno partecipare ai lavori della Commissione Bilancio per riferire circa i lavori svolti presso la Commissione di settore.

Rammenta che la Commissione potrà inoltre esaminare gli eventuali emendamenti riferiti alle parti di sua competenza. Riguardo al regime di presentazione degli emendamenti ricorda che gli emendamenti che riguardano parti di competenza della Commissione Finanze potranno essere presentati sia in questa sede, sia direttamente presso la Commissione Bilancio. La stessa regola è peraltro applicata in via di prassi anche agli emendamenti recanti variazioni compensative all'interno di parti di competenza della Commissione Finanze. Gli emendamenti approvati saranno inclusi nella relazione della Commissione, mentre gli emendamenti respinti potranno essere successivamente ripresentati presso la Commissione Bilancio, anche al solo scopo di consentire a quest'ultima di respingerli ai fini della loro ripresentazione in Assemblea.

La valutazione circa l'ammissibilità degli emendamenti presentati presso la Com-

missione Finanze sarà effettuata dalla Presidenza della medesima prima che gli stessi vengano esaminati e votati, secondo le previsioni del Regolamento della Camera e della legislazione vigente in materia, fermo restando che, come da prassi, gli emendamenti che saranno ripresentati in Commissione Bilancio, ivi compresi quelli approvati, saranno comunque sottoposti, analogamente a quelli presentati direttamente presso la Commissione Bilancio, ad una puntuale valutazione di ammissibilità da parte della presidenza della medesima Commissione, ai fini dell'esame in sede referente.

In particolare, ricorda che sono previste specifiche regole per l'emendabilità della prima e della seconda sezione del disegno di legge di bilancio, nonché per gli emendamenti volti a modificare, con finalità di compensazione, contemporaneamente la prima e la seconda sezione, ferme restando le regole ordinarie sulla compensatività, a seconda che si tratti di oneri di parte corrente o in conto capitale. Riguardo a tali specifiche regole, rinvia integralmente alle linee guida di carattere procedurale – contenute nella lettera della Presidenza della Camera, inviata ai Presidenti delle Commissioni permanenti in data 25 ottobre 2016 – adottate in occasione della prima applicazione della riforma della legge di contabilità e finanza pubblica introdotta dalla legge n. 163 del 2016.

Con riferimento alla presentazione degli ordini del giorno, ricorda infine che presso le Commissioni di settore possono essere presentati tutti gli ordini del giorno riferiti alle parti di rispettiva competenza del disegno di legge di bilancio. Gli ordini del giorno accolti dal Governo o approvati dalla Commissione saranno allegati alla relazione trasmessa alla Commissione Bilancio. Gli ordini del giorno respinti dalle Commissioni di settore o non accolti dal Governo potranno essere ripresentati in Assemblea. Gli ordini del giorno concernenti l'indirizzo globale della politica economica devono invece essere presentati direttamente in Assemblea.

Saverio CONGEDO (FDI), *relatore*, nel rinviare alla documentazione predisposta

dagli uffici per un'analisi dettagliata del contenuto del disegno di legge, dà conto sinteticamente delle disposizioni di competenza e di interesse della Commissione Finanze.

Preliminarmente ritiene opportuno dare conto della stima delle entrate finali di competenza previste per il 2025, che risultano pari a 735.349 milioni, mentre le previsioni di cassa sono pari a 694.350 milioni.

Evidenzia, in particolare, che le entrate finali di competenza per il 2025 risultano così ripartite: 652.348 milioni per le entrate tributarie; 82.656 milioni per le entrate *extra*-tributarie; 345 milioni per le entrate da alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti.

In proposito rileva che, rispetto alle previsioni assestate di competenza del 2024, pari a 712.220 milioni, le entrate finali registrano un aumento complessivo di 23.130 milioni per effetto dell'incremento stimato delle entrate tributarie per 31.201 milioni, del decremento previsto per le entrate *extra*-tributarie per 7.267 milioni e della diminuzione delle entrate derivanti dall'alienazione ed ammortamento dei beni patrimoniali per 805 milioni.

A suo parere, tale dato evidenzia come le misure adottate dal Governo e, in particolare, quelle volte al contrasto dell'evasione fiscale, si siano rivelate efficaci nell'incrementare il gettito.

Passando all'illustrazione dei contenuti del provvedimento, anzitutto ricorda che l'articolo 2, ai commi da 1 a 9, rende strutturale la riduzione da quattro a tre aliquote IRPEF (rispettivamente del 23, 35 e 43 per cento) già prevista per l'anno 2024. Viene inoltre aumentata la soglia di detrazione per redditi da lavoro dipendente per i redditi inferiori a 15.000 euro.

Con riferimento ai redditi da lavoro dipendente fino a 20.000 euro è inoltre riconosciuta una somma, che non concorre alla formazione del reddito, calcolata in percentuale decrescente per scaglioni al crescere del reddito. Per i redditi da lavoro dipendente compresi tra 20.000 e 40.000 euro è riconosciuto un contributo in cifra fissa pari a 1.000 euro per redditi fino a

32.000 euro, e d'importo decrescente per redditi superiori a 32.000 euro e 40.000 euro. Tale contributo è riconosciuto in via automatica dai sostituti d'imposta. Vengono inoltre introdotti, con riferimento ai percettori di redditi complessivamente superiori a 75.000 euro, alcuni limiti per la fruizione delle detrazioni, parametrati in relazione al reddito percepito nonché al numero di figli presenti nel nucleo familiare.

L'articolo 2, comma 10, contiene disposizioni relative alle detrazioni per carichi di famiglia. In particolare, si prevede che la detrazione per figli a carico si applichi esclusivamente con riferimento ai figli di età inferiore a 30 anni, salvo che nel caso di disabilità accertata. Viene inoltre limitata ai soli ascendenti la detrazione riconosciuta per i familiari conviventi diversi dai figli e si esclude la spettanza della detrazione per i contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato aderente all'accordo sullo Spazio economico europeo in relazione ai loro familiari residenti all'estero.

L'articolo 3 dispone che, nella determinazione delle basi imponibili IRES ed IRAP degli intermediari finanziari, le quote di taluni componenti negativi di reddito deducibili possano essere differite sino ai periodi di imposta ivi indicati. Con esclusivo riferimento al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025, si introduce, per le società che partecipano al consolidato fiscale – e, nella determinazione del reddito complessivo da assoggettare alla tassazione di gruppo, anche per la società consolidante –, una limitazione temporanea all'uso delle perdite fiscali pregresse e delle eccedenze residue di ACE, determinata applicando una percentuale forfettaria pari al 65 per cento del maggior reddito imponibile, relativo sempre al medesimo periodo d'imposta, che emerge per effetto dei citati differimenti. Si definiscono infine i criteri di determinazione degli acconti per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2025 ed ai successivi quattro che non devono tener conto dei menzionati piani di rientro (per il 2025) e dei differimenti pro-

posti dall'articolo in commento (per i successivi). Inoltre, si stabilisce che sull'importo corrispondente alla parte dei maggiori acconti dovuti – periodi d'imposta 2025 e 2026 – per effetto delle disposizioni in commento non si possa procedere, in sede di versamento, né alla compensazione « orizzontale », né alla compensazione « verticale ».

L'articolo 4 reca disposizioni in materia di imposte digitali e cripto attività, estendendo la platea dei soggetti passivi dell'imposta sui servizi digitali (*Digital Service Tax*) mediante l'eliminazione delle soglie attualmente previste. Viene inoltre modificata l'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri proventi derivanti dalle operazioni in cripto attività, innalzandola al 42 per cento.

L'articolo 5 introduce a regime la possibilità di avvalersi della rideterminazione del costo di acquisto delle partecipazioni, negoziate e non negoziate, e dei terreni edificabili e con destinazione agricola. In particolare, possono formare oggetto di rivalutazione le partecipazioni possedute dal 1° gennaio di ciascun anno, a condizione che, entro il termine del 30 novembre del medesimo anno, si proceda al versamento di apposita imposta sostitutiva. Analoga disposizione viene introdotta con riferimento ai terreni edificabili e con destinazione agricola.

L'articolo 6 estende, con finalità anti-frode, l'obbligo di utilizzo del documento *e-DAS* da parte degli esercenti depositi commerciali di prodotti energetici a tutti i trasferimenti nazionali.

L'articolo 7 modifica la disciplina della tassazione dei redditi di lavoro dipendente nei casi di concessione in uso promiscuo ai dipendenti di autoveicoli, motocicli e ciclomotori, prevedendo che partecipa alla formazione del reddito un ammontare pari al 50 per cento dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri. Tale percentuale è ridotta al 10 per cento nei casi in cui i veicoli concessi ai dipendenti siano a trazione esclusivamente elettrica a batteria ovvero al 20 per cento per i veicoli elettrici ibridi *plug in*. Le nuove disposizioni si applicano ai contratti

stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025. L'articolo inoltre novella la disciplina dell'IVA al fine di assoggettare all'aliquota IVA ordinaria del 22 per cento (anziché ridotta al 10 per cento) le prestazioni di smaltimento dei rifiuti qualora avvengano mediante conferimento in discarica o mediante incenerimento senza recupero efficiente di energia.

L'articolo 8 introduce delle modifiche alla disciplina di alcune agevolazioni fiscali in materia di recupero edilizio, di efficientamento energetico, di interventi antisismici nonché per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici destinati ad arredare un immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio. Le norme rimodulano i termini di fruizione e le aliquote di detrazione, prevedendo altresì regimi più vantaggiosi per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale. Si interviene, infine, anche sulla disciplina del *superbonus* in merito ai requisiti richiesti per avvalersi della detrazione per le spese sostenute nell'anno 2025 e sulla possibilità di ripartire in dieci quote annuali le spese sostenute nel 2023.

L'articolo 9 introduce delle norme volte a favorire una totale interazione tra il processo di certificazione fiscale e quello di pagamento elettronico, prevedendo la relativa disciplina sanzionatoria. L'articolo, inoltre, in materia di locazioni per finalità turistiche, di locazioni brevi, di attività turistico-ricettive, interviene sulla disciplina del codice identificativo nazionale (CIN), e prevede la condivisione dei risultati emersi dai controlli svolti dalla polizia locale sulle strutture turistico-ricettive alberghiere o extralberghiere o unità immobiliari concesse in locazione con l'Agenzia delle entrate. Infine, viene riconosciuta la facoltà di accesso ai dati della fatturazione elettronica anche all'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

L'articolo 10 novella il TUIR limitando la deducibilità, ai fini delle imposte sui redditi da lavoro dipendente e sui redditi da lavoro autonomo, delle spese per prestazioni di lavoro dipendente e delle spese di rappresentanza, ai soli pagamenti tracciabili per quanto riguarda le spese per

vitto e alloggio sostenute o rimborsate analiticamente, nonché quelle per viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea. Tali disposizioni sono estese all'IRAP e si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024. Si stabilisce inoltre che, a decorrere dal 1° gennaio 2026, i limiti di importo previsti dall'articolo 48-*bis*, comma 1, del TUIR, non si applichino al pagamento delle somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento. La procedura di sottoscrizione dei processi verbali redatti nel corso e al termine delle attività amministrative di controllo fiscale in materia di imposte dirette e indirette è demandata ad appositi provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate, d'intesa con il comandante generale della Guardia di Finanza.

L'articolo 11 dispone che per le comunicazioni relative a contratti di assicurazione sulla vita l'imposta di bollo dovuta sia versata annualmente e non al momento del rimborso o del riscatto.

L'articolo 12 apporta modifiche in materia di gioco pubblico raccolto a distanza e Bingo, specificando che l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse si applica nella misura del 25 per cento anche ai giochi di sorte a quota fissa e ai giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo. Sono inoltre modificate le condizioni necessarie ai fini della deroga al divieto di trasferimento dei locali che ospitano le sale Bingo nel periodo di proroga della concessione. Si introduce infine, a decorrere dall'anno 2025, il limite massimo del 75 per cento del prezzo di vendita delle cartelle ai fini della determinazione del montepremi del gioco del Bingo.

L'articolo 13 stabilizza, a decorrere dall'anno 2025, l'estrazione settimanale aggiuntiva dei giochi del Lotto e del Superenalotto nella giornata del venerdì. Con la medesima disposizione si provvede al finanziamento del Fondo per le emergenze nazionali per un importo pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

L'articolo 14 proroga a titolo oneroso fino al 31 dicembre 2026 alcune concessioni in scadenza al 31 dicembre 2024 riguardanti il gioco legale su rete fisica. Si tratta, in particolare, delle concessioni relative al Bingo, delle concessioni in materia di scommesse e delle concessioni per la realizzazione e la conduzione delle reti di gestione telematica del gioco mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento.

L'articolo 15 prevede che, nelle more della ratifica ed entrata in vigore del Protocollo di modifica dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, i lavoratori frontalieri possono svolgere, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e fino alla data di entrata in vigore del predetto Protocollo, fino al 25 per cento della loro attività di lavoro dipendente in modalità di telelavoro presso il proprio domicilio nello Stato di residenza, senza che ciò comporti la perdita dello *status* di lavoratore frontaliere. Viene inoltre estesa anche al reddito di tali lavoratori frontalieri la disciplina del TUIR che ne prevede la determinazione sulla base delle retribuzioni convenzionali; si estende anche ai comuni di frontiera che non erano stati precedentemente inclusi nei relativi elenchi una quota del contributo statale previsto dall'attuazione del menzionato Accordo.

L'articolo 17 interviene sulla disciplina del Fondo di garanzia per l'acquisto della prima casa, prorogando al 31 dicembre 2027 la possibilità di usufruire della garanzia massima dell'80 per cento, a valere sul Fondo medesimo, sulla quota capitale dei mutui destinati alle categorie prioritarie, aventi specifici requisiti di reddito ed età. La disposizione, inoltre, differisce alla medesima data l'applicazione di alcune norme a supporto nell'accesso al credito fornito dalle garanzie del Fondo prima casa in favore delle famiglie numerose. La disposizione prevede quindi il rifinanziamento del Fondo di garanzia per la prima casa pari a 130 milioni di euro per l'anno 2025 e di 270 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

L'articolo 23, al fine di incentivare la permanenza in servizio, prevede che i lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti minimi per l'accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile, possono rinunciare all'accredito della quota dei contributi a proprio carico relativi all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia. In conseguenza dell'esercizio della predetta facoltà, viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative della quota a carico del lavoratore, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento.

L'articolo 46 incrementa di 50 milioni di euro per l'anno 2026 e di 40 milioni di euro per l'anno 2027 la dotazione del fondo speciale istituito presso l'Istituto per il credito sportivo ai fini della concessione di contributi per il pagamento di interessi sui mutui.

L'articolo 67, con esclusivo riguardo ai lavoratori dipendenti privati, estende ai premi e alle somme erogati negli anni 2025, 2026 e 2027 la riduzione transitoria da 10 a 5 punti percentuali dell'aliquota dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali, concernente alcuni emolumenti retributivi, costituiti da premi di risultato e da forme di partecipazione agli utili d'impresa.

L'articolo 68 introduce un regime transitorio di esenzione dalle imposte sui redditi in favore dei lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato nel corso dell'anno 2025. Tale esenzione concerne, per i primi due anni a decorrere dalla data di assunzione, nel limite di 5.000 euro annui, le somme erogate direttamente dai datori di lavoro, o da questi rimborsate, per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati presi in locazione dai medesimi lavoratori. La disposizione si applica ai lavoratori che non superino un determinato limite di reddito da lavoro dipendente e che abbiano trasferito la residenza nel comune della sede di lavoro, ove tale comune sia distante almeno 101 chilometri dal precedente comune di residenza. Il medesimo articolo inoltre estende il medesimo regime transi-

torio già previsto per il periodo d'imposta 2024 ai periodi d'imposta 2025, 2026 e 2027, in materia di esclusione dal computo del reddito imponibile del lavoratore per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore medesimo (*fringe benefits*). In particolare, tale regime consiste: nell'elevamento del limite di esenzione suddetta da 258,23 euro (per ciascun periodo d'imposta) a 2.000 euro per i lavoratori con figli fiscalmente a carico e a 1.000 euro per gli altri lavoratori; nell'inclusione nel regime di esenzione (nell'ambito del medesimo unico limite) delle somme erogate direttamente dal datore di lavoro, o rimborsate dal medesimo al lavoratore, per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale e delle spese per il contratto di locazione dell'abitazione principale ovvero per gli interessi sul mutuo relativo all'abitazione principale. Le esenzioni riconosciute ai sensi del regime transitorio in esame concernono anche la base imponibile della contribuzione previdenziale.

L'articolo 69 riconosce, per il periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2025, ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e ai lavoratori del comparto del turismo, un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15 per cento delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi. Il trattamento si applica a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito da lavoro dipendente di importo non superiore a 40 mila euro nel periodo d'imposta 2024.

L'articolo 70 dispone una proroga dell'incentivo fiscale alle nuove assunzioni di personale dipendente al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 ed ai successivi due. Definisce altresì i criteri di determinazione degli acconti dovuti, prevedendo che per ciascuno dei periodi d'imposta in cui è vigente l'incentivo fiscale in questione non si debba tener conto dei relativi effetti.

L'articolo 73 dispone un'ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2027 al credito

d'imposta riconosciuto in relazione alle spese di consulenza sostenute dalle piccole e medie imprese per la quotazione. Conseguentemente, vengono aggiornati i limiti di utilizzo del medesimo credito d'imposta.

L'articolo 74 riconosce un contributo in conto capitale per investimenti ai soggetti che hanno aderito alla procedura di riversamento, avendo fruito del credito d'imposta ricerca e sviluppo, senza averne titolo. Le modalità di erogazione del contributo, le percentuali dello stesso e la sua rateizzazione sono stabilite con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che, a tal fine, istituisce un Fondo con una dotazione finanziaria di 60 milioni di euro per l'anno 2025, 50 milioni di euro per l'anno 2026 e 80 milioni di euro per l'anno 2027.

L'articolo 77 estende al 2025 il credito d'imposta nella Zona Economica Speciale unica (ZES unica) con riferimento ad investimenti realizzati dal 1° gennaio al 15 novembre 2025. La medesima disposizione fissa a 1,6 miliardi per il 2025 il limite di spesa per il riconoscimento del credito d'imposta. Si pongono in capo agli operatori economici specifici obblighi di comunicazione all'Agenzia delle entrate circa le spese ammissibili, definendo altresì le disposizioni che mirano ad assicurare il rispetto del limite di spesa fissato.

L'articolo 81 reca disposizioni di completamento della disciplina del credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno per gli anni dal 2018 al 2022. A tal fine, si autorizza il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste all'adempimento dei relativi obblighi di registrazione sul Registro nazionale degli aiuti di Stato previsti per gli aiuti individuali non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati.

L'articolo 93 contiene la proroga di alcuni benefici fiscali o relativi a rimborsi di prestiti o di differimento di adempimenti per i territori colpiti da eventi sismici.

L'articolo 96 prevede il differimento dei termini per la modifica, da parte delle

regioni, degli scaglioni e delle aliquote dell'addizionale regionale sull'imposta sui redditi per l'anno 2025, 2026 e 2027 in considerazione della modifica degli scaglioni dell'IRPEF disposta dall'articolo 2 del disegno di legge.

L'articolo 98 prevede che per gli anni 2025, 2026 e 2027 nella regione Abruzzo non si applichi l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sugli aeromobili.

L'articolo 99 differisce i termini per la modifica, da parte dei comuni, degli scaglioni e delle aliquote dell'addizionale comunale sull'imposta sui redditi per l'anno 2025, 2026 e 2027 in considerazione della modifica degli scaglioni dell'IRPEF disposta dall'articolo 2 del disegno di legge.

L'articolo 114 stabilisce che i componenti negativi imputati a conto economico relativi ai piani di *stock options* sono deducibili da parte dei soggetti che adottano i principi contabili internazionali IAS/IFRS solo al momento dell'avvenuta assegnazione ai beneficiari del piano.

L'articolo 115 reca misure di razionalizzazione e riforma del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura.

L'articolo 118 interviene in materia di *tax credit* per il cinema con riferimento alla determinazione delle aliquote del credito di imposta in favore delle opere cinematografiche e di quelle audiovisive. Si prevede inoltre che lo Stato acquisisca la titolarità di una quota, proporzionale al credito d'imposta riconosciuto, dei diritti sulle opere beneficiarie, e che i relativi proventi, una volta coperti i costi dell'opera, siano riassegnati al Fondo per il cinema e l'audiovisivo. Sono infine soppressi i contributi espressamente dedicati alle imprese di nuova costituzione, alle *start-up*, alle micro imprese, alle piccole sale cinematografiche dei comuni inferiori a 15.000 abitanti.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.45.

ALLEGATO 1

5-03050 Congedo: Iniziative volte a impedire lo spostamento degli utili nei Paesi a fiscalità agevolata da parte dei principali gruppi mondiali della *web economy*.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti fanno presente che, da quanto emerge dai dati pubblicati nell'ultimo rapporto della CGIA di Mestre, le PMI imprese italiane versano annualmente all'erario una cifra circa 120 volte superiore rispetto a quella versata dai cosiddetti « giganti del web » aventi la propria base commerciale a livello nazionale. Ciò grazie alla pratica delle predette multinazionali di trasferire larga parte degli utili *ante* imposte realizzati in Italia nei Paesi a fiscalità di vantaggio.

In considerazione dell'evidente sbilanciamento dell'attuale sistema impositivo ai danni delle PMI italiane, gli Interroganti chiedono di sapere « *se non (si) ritenga urgente ed opportuno introdurre iniziative volte ad interrompere la pratica da parte dei colossi del web, di trasferire gli utili ante imposte, nei Paesi con una fiscalità di vantaggio* ».

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

Nell'ordinamento tributario sono già presenti alcune misure di contrasto ai fenomeni segnalati dagli Interroganti.

Innanzitutto, l'articolo 89, comma 3, del TUIR – in deroga al regime ordinario di esclusione al 95 per cento dei dividendi percepiti da società residenti – dispone la concorrenza integrale (100 per cento) alla formazione del reddito in relazione ai dividendi provenienti dai Paesi a fiscalità privilegiata, individuati in base alle disposizioni di cui all'articolo 47-*bis* del TUIR. Tale disposizione, infatti, ha la finalità di contrastare la localizzazione della attività (e dei relativi redditi) in « *Paesi con una fiscalità di vantaggio* ».

In particolare, il citato articolo 47-*bis* del TUIR prevede che l'individuazione dei suddetti Paesi a fiscalità privilegiata avviene per le società controllate confrontando il livello di tassazione effettivo rispetto al *tax rate* domestico e per quelle collegate utilizzando il livello di tassazione nominale (tenendo anche conto dei regimi speciali).

Deve considerarsi, inoltre, la disciplina riguardante le società controllate residenti in Paesi a regime fiscale privilegiato di cui all'articolo 167 del TUIR (cosiddetto regime *Controlled Foreign Companies* o *CFC rule*). A prescindere dalla distribuzione di utili alla società controllante, l'applicazione della *CFC rule* comporta l'imputazione per trasparenza al soggetto controllante residente del reddito conseguito dalla controllata estera.

Il predetto regime, nella sua attuale formulazione, si attiva se la controllata localizzata all'estero è assoggettata a tassazione con un livello definito dalla norma come « non congruo » ovvero se la controllata non residente realizza proventi per oltre un terzo derivanti da *passive income*.

Il livello di tassazione, nel primo caso, dopo le modifiche apportate con il decreto legislativo n. 209 del 2023 (adottato in attuazione della legge delega di riforma fiscale n. 111 del 2023), è stato fissato al 15 per cento (in termini di rapporto tra la somma delle imposte correnti e imposte anticipate e differite iscritte e l'utile *ante* imposte dell'esercizio) per i soggetti controllati non residenti i cui bilanci sono oggetto di revisione e certificazione da parte di operatori professionali. In alternativa al calcolo della tassazione effettiva appena descritto, i soggetti controllanti possono

versare un'imposta sostitutiva pari al 15 per cento dell'utile contabile.

Per coloro che non rispettano tali requisiti, invece, resta ferma la previgente modalità di determinazione con la conseguenza che occorre verificare se la tassazione effettiva della controllata estera sia inferiore alla metà di quella alla quale sarebbero stati soggetti qualora residenti in Italia.

In proposito, si evidenzia, altresì, che, nell'ipotesi di applicazione della predetta *CFC rule*, i dividendi provenienti dalla società controllata estera (il cui reddito è stato imputato per trasparenza) non concorrono alla formazione del reddito della società controllante residente, nei limiti del reddito imputato.

Le Autorità Italiane sono, poi, impegnate da anni nei lavori condotti in sede internazionale volti a contrastare il ricorso a pratiche elusive di erosione della base imponibile e di trasferimento dei profitti societari da parte dei gruppi multinazionali. Da oltre un decennio l'Italia partecipa attivamente ai lavori del progetto BEPS (*Base Erosion and Profit Shifting*) dell'OCSE/G20 che mira ad introdurre un sistema di regole omogenee e condivise a livello globale in materia di tassazione internazionale dei redditi societari.

La tassazione dei gruppi multinazionali si trova attualmente nella fase di implementazione di una riforma di portata storica approvata sotto la Presidenza Italiana del G20. A partire dall'esercizio finanziario 2024, in diversi Paesi sono operative le regole GloBE (*Global Anti-Base Erosion Rules*) del Secondo Pilastro (*Pillar Two*) – anche note come *Global Minimum Tax* – alla quale accennano anche gli Onorevoli interroganti.

Le nuove norme introducono un sistema coordinato di regole di contrasto

all'erosione globale della base imponibile volto a ostacolare lo sfruttamento di strategie di minimizzazione fiscale da parte dei gruppi multinazionali e a garantire condizioni di parità nella tassazione dei profitti a livello globale, assicurando un livello di imposizione fiscale minimo globale per i grandi gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali su larga scala individuati sulla base di un ammontare di ricavi pari almeno a 750 milioni di euro.

Detti gruppi di imprese, in estrema sintesi, devono essere assoggettati ad un livello impositivo minimo almeno pari al 15 per cento in relazione a ciascuno dei Paesi in cui operano e producono reddito. Con tale disciplina, per i gruppi che rientrano nell'ambito di applicazione della *Global Minimum Tax*, si introduce, pertanto, un ulteriore meccanismo transnazionale di contrasto alla localizzazione di redditi in Paesi a fiscalità di vantaggio.

I Paesi dell'Unione europea hanno introdotto le nuove regole mediante il recepimento della direttiva UE 2022/2523 del 15 novembre 2022, il cui termine era stato fissato al 31 dicembre 2023. L'Italia ha recepito la direttiva nell'ambito dell'attuazione della Delega Fiscale tramite il decreto legislativo n. 209 del 27 dicembre 2023. Alla data del 21 ottobre 2024 dal sito della Commissione Europea risulta che hanno recepito la Direttiva 23 Paesi UE mentre solo 4 Paesi sono ancora nel processo di recepimento. Lo stesso decreto legislativo, oltre al recepimento della *Global Minimum Tax*, ha anche previsto l'introduzione di ulteriori misure che rafforzano il contrasto all'elusione fiscale internazionale, come le disposizioni in materia di determinazione della residenza fiscale e di disciplina delle società controllate estere che hanno adeguato la normativa italiana alla prassi internazionale corrente.

ALLEGATO 2

5-03052 Merola: Disciplina del finanziamento del 5 per mille, con particolare riferimento alla fissazione di un tetto massimo di risorse destinabili al riparto.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, onorevoli colleghi, in riferimento al quesito posto dagli onorevoli interroganti, richiamando quanto già comunicato dal Ministro dell'economia e delle finanze lo scorso 10 luglio in risposta all'interrogazione a risposta immediata in Assemblea presentata dall'Onorevole Gadda e altri, si rappresenta che la legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, in particolare, l'articolo 1, comma 154, dispone che per la liquidazione della quota del cinque per mille è autorizzata, a decorrere dall'anno 2022, la spesa di 525 milioni di euro annui.

Tali somme sono iscritte in bilancio sull'apposito Fondo (capitolo di spesa n. 3094 « *Fondo corrispondente a quota parte dell'importo del 5 per mille del gettito IRPEF da utilizzare per il sostegno del volontariato, per il finanziamento della ricerca scientifica, della ricerca sanitaria e dell'Università, nonché per attività sociali svolte dai Comuni di residenza dei contribuenti* ») nell'ambito del centro di responsabilità « Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.

L'Agenzia delle entrate lo scorso 27 giugno 2024 ha comunicato la ripartizione delle scelte per la devoluzione del 5 per mille dell'IRPEF relative all'anno finanziario 2023, per complessivi euro 552.968.401,89.

La differenza tra l'importo erogabile e quello disponibile è stata; quindi, pari a euro 27.968.401,89.

Ai fini della liquidazione per l'anno 2024, della quota del 5 per mille relativa all'anno finanziario 2023, le somme spettanti sono state, pertanto, rideterminate con criteri di ripartizione proporzionale, sulla base del citato limite di spesa di 525 milioni di euro.

Il medesimo 27 giugno 2024, con decreto del Ragioniere generale dello Stato, si è provveduto alle variazioni di bilancio di riparto del predetto Fondo tra le, diverse Amministrazioni competenti per la successiva erogazione agli aventi diritto per un importo pari a euro 525.000.000.

Relativamente all'eventuale innalzamento negli esercizi futuri del tetto massimo previsto dalla normativa vigente, ferma restando la necessità di intervenire con specifica disposizione normativa di rango primario per la quale dovrà essere individuata idonea copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 17 della legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009, ribadendo quanto già comunicato all'Assemblea della Camera lo scorso 10 luglio dal Ministro dell'economia e delle finanze, il Governo valuterà – come già fatto in passato – le necessarie iniziative legislative per incrementare le suddette autorizzazioni di spesa, al fine di tener conto dell'evoluzione del dato relativo alle scelte dei contribuenti.

ALLEGATO 3

5-03053 Lovecchio: Soggetti esclusi dal credito d'imposta destinato a strutture produttive del Mezzogiorno, con particolare riferimento al settore delle infrastrutture.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti richiamano l'articolo 1 della legge 208/2015 (commi da 98 a 108), ai sensi del quale è stato introdotto un credito d'imposta in favore di imprese nel caso di investimenti effettuati dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2019 (termine esteso al 31 dicembre 2023) acquistando, anche mediante locazione finanziaria, beni strumentali nuovi facenti parte di un progetto di investimento iniziale, come definito dall'articolo 2, punti 49, 50 e 51 del Regolamento UE 651/2014 della Commissione, destinati a strutture produttive ubicate nel Mezzogiorno.

Gli Interroganti segnalano criticità connesse all'ambito di applicazione degli investimenti agevolati evidenziando che il comma 100 del cennato articolo 1 esclude i soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché i settori creditizio, finanziario e assicurativo.

Il successivo comma 107 dispone che l'agevolazione sia «concessa nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014» che all'articolo 13 escluderebbe dall'ambito di applicazione dell'agevolazione il settore dei trasporti e delle relative infrastrutture.

Tuttavia, evidenziano gli Interroganti, non esiste una definizione di «relative infrastrutture» dei trasporti nel testo della norma né all'interno del Regolamento UE 651/2014.

Tanto premesso, con il documento in esame si chiede di sapere se si intendano fornire chiarimenti relativamente alla vo-

lontà di escludere dalle agevolazioni le attività relative al codice ATECO 42 (Costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali), includendo quelle relative al settore 52 (tra cui rientra la gestione di infrastrutture ferroviarie, strade, ponti e gallerie).

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria e il Ministero per gli affari europei, si rappresenta quanto segue.

L'articolo 13 del Regolamento (UE) n. 651/2014 «*Campo di applicazione degli aiuti a finalità regionale*» prevede l'esclusione dall'ambito applicativo degli Aiuti in argomento quelli nel settore «*Trasporti e delle relative infrastrutture*». Nello stesso Regolamento, all'articolo 2, punto 45) è riportata la definizione del «*Settore Trasporti*», con la quale si dà evidenza delle attività comprese in tale comparto.

In particolare, tale articolo identifica «*il trasporto di passeggeri per via aerea, marittima, stradale, ferroviaria e per vie navigabili interne o trasporto di merci per conto terzi; più in particolare, il "settore dei trasporti" comprende le seguenti attività ai sensi della NACE Rev. 2:*

a) NACE 49: *Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte, escluse le attività Codice 49.32 (Trasporto con taxi), 49.42 (Servizi di trasloco); e 49.5 (Trasporto mediante condotte); 49.39 (Funzionamento di teleferiche, funicolari, impianti di risalita e funivie se non fanno parte di sistemi di transito urbani o suburbani);*

b) NACE 50: *Trasporti marittimi e per vie d'acqua;*

c) NACE 51: *Trasporto aereo, escluso il Codice 51.22 (Trasporto spaziale)».*

Tale classificazione viene ripresa nel nostro ordinamento dall'ISTAT con ATECO2007.

Con il comma 5 dell'articolo 199 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto decreto Rilancio) è stato, poi, chiarito, sempre in relazione alla menzionata previgente disciplina del credito d'imposta ZES, che l'agevolazione fiscale trova applicazione anche per i « soggetti operanti nei settori del magazzinaggio e supporto ai trasporti ».

Il contenuto di tale norma interpretativa è stato trasposto, in sede di conversione del decreto-legge n. 124 del 2023 (cosiddetto DL Sud), nell'ambito dell'articolo 16, comma 3, del provvedimento in oggetto.

Tanto premesso, con specifico riferimento al quesito formulato dagli Onorevoli interroganti, nel far presente che il credito di imposta ZES può essere riconosciuto in favore dei soggetti che esercitano nella struttura produttiva presso la quale è realizzato l'investimento oggetto dell'agevolazione

un'attività classificabile come rientrante « nei settori del magazzinaggio e supporto ai trasporti », si rappresenta che lo stesso involge in apice l'interpretazione della normativa unionale – nel caso di specie, il Regolamento UE n. 651/2014 – che è prerogativa esclusiva della Commissione europea, di guisa che, ai fini della declinazione in via ufficiale del relativo ambito operativo, si rivela indispensabile consultare i servizi della Commissione europea con l'ausilio – considerato il ruolo di coordinamento nazionale nella materia degli aiuti di Stato – del Dipartimento per gli Affari europei della Presidenza del Consiglio, già peraltro opportunamente compulsato.

Infine, si rappresenta che l'Agenzia delle entrate non ha pubblicato documenti di prassi in *subiecta materia* con indicazioni volte a qualificare le attività, cui fa riferimento l'interrogazione in esame in connessione con il « settore dei trasporti e delle relative infrastrutture », come detto escluso dalla fruizione del credito d'imposta in questione.